



Università Federico II

## **AVVISO DI CHIARIMENTI n. 19**

(Quesito n.30 e n.32 )

**Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] -- Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1- A 2.CIG. 5814984499**

\*\*\*\*\*

Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si riportano, con le relative risposte:

### **Quesito n.30)**

*Lo Scrivente Consorzio Stabile intendendo partecipare alla presente procedura chiede a Codesto spett.le Ente di poter RIFORMULARE il quesito n° 14 pubblicato sul sito in quanto si chiarisce che:*

*"Un Consorzio Stabile può indicare un'impresa consorziata come esecutrice dei lavori anche se quest'ultima non è in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che sono comunque coperti dal Consorzio Stabile complessivamente"*

*Si chiede pertanto di visionare quanto sotto riportato:*

### ***QUALIFICAZIONE CONSORZI STABILI - COMPROVA REQUISITI CONSORZIATE CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011***

*Il Collegio è ben consapevole del fatto che la giurisprudenza amministrativa non è univoca nel considerare la necessità del possesso dei requisiti di qualificazione, oltre che in capo al consorzio stabile stesso, anche in testa all'impresa consorziata indicata come esecutrice, ma non può non rilevarsi che la stessa giurisprudenza è andata sempre più precisandosi in ordine alle qualificazioni dei consorzi stabili, per cui se, inizialmente poteva esservi qualche dubbio in ordine al possesso dei requisiti da parte del soggetto consorziato, incaricato di eseguire le prestazioni, successivamente la tesi della necessità del possesso dei requisiti solo in capo ai consorzi stabili sembra al Collegio la più coerente con la stessa individuazione di tali figure soggettive. Queste, infatti, hanno una loro qualificazione, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, e pertanto sono gli stessi che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione "in toto"*

*ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un'altra impresa consorziata (cfr. Cons. St., sez. V, 15 ottobre 20/0, n. 1534).*

*Solo così ha un senso la qualificazione da parte della società organismo di attestazione (SOA) in capo direttamente al consorzio stabile; questo, in quanto titolare della necessaria qualificazione, è il contraente del contratto e solo alla sua qualificazione occorre fare riferimento*

### **Risposta al Quesito n. 30)**

Resta confermato quanto riportato nell'Avviso di chiarimenti n. 14. Pertanto, si ribadisce che il consorzio può partecipare con la categoria OS 21 di V classifica ma non può indicare quale esecutrice un operatore economico privo della qualificazione obbligatoria specialistica OS21, che costituisce una categoria superspecialistica. Pertanto, il Consorzio dovrà provvedere alle lavorazioni tramite altra consorziata qualificata, ferma la possibilità di assumere su di sé le lavorazioni.

### **Quesito n.32)**

*Io scrivente è un Consorzio Stabile, apprendiamo dal Quesito n. 20 che è obbligatorio indicare il consorziato in possesso della categoria "sios" OS21, possiamo capire le vostre preoccupazioni, ma tale obbligo non è supportato da nessuna norma giuridica.*

*Le norme di gara a pagina 8 recitano "i requisiti prescritti ai precedenti punti III.1.1) lettere a1) a2), a3) del Bando devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui alle lett.re a1) e a2) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali concorre;"*

*I requisiti richiesti per i consorziati, legittimamente, sono riferiti alle cause di esclusione dell'Art. 80 del codice e all'iscrizione alla CCIAA, non richiamando giustamente il punto a3) che è riferito alla SOA.*

*Quindi il chiarimento oltre a non trovare nessun appoggio giuridico, perché nessun obbligo è richiesto ai consorzi stabili di indicare i consorziati qualificati per le categorie SIOS, modifica sostanzialmente le norme di gara restringendo in maniera considerevole la par condicio e la libera partecipazione agli appalti, si segnala che sulla valenza dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 14.4.2015 n. 1898 ha chiarito che la giurisprudenza ritiene che tali chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis.*

*Solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale.*

*Detto ciò vi invitiamo a modificare la risposta al quesito 20, che seppur il quesito è stato posto in maniera molto confusionaria, deve avere una risposta positiva, quindi che il consorzio stabile può indicare un consorziato che non sia qualificato per la OS21 proprio perché l'indicazione del consorziato è un atto interno al consorzio e non questo riveste solo un "mezzo per l'esecuzione" mentre la responsabilità della conduzione dei lavori è in capo al Consorzio Stabile.*



**Risposta al Quesito n. 32)**

Si veda la risposta al quesito n. 30

F.to Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale  
e Relazioni con il Pubblico  
**Dott.ssa Carla Camerlingo**

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  
*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*  
*Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim*  
*Tel. 0812537316*  
*Indirizzo PEC: [garecontratti-li@pec.unina.it](mailto:garecontratti-li@pec.unina.it)*  
*Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta Tel. 0812537311*  
*- Fax. 0812537390*